



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING)

| Data Validità | Redazione | Verifica | Approvazione |
|---------------|------------|----------------|---------------------------------|
| 21/11/2023 | Compliance | ICT Governance | Organo con funzione di gestione |



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

INDICE

| | | |
|----------|--|--|
| 1 | CRONOLOGIA AGGIORNAMENTI..... | 3 |
| 2 | SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| 2.1 | DESTINATARI DEL DOCUMENTO..... | 3 |
| 2.2 | OBIETTIVI DEL DOCUMENTO | 3 |
| 2.3 | GESTIONE E REVISIONE DEL DOCUMENTO | 3 |
| 2.4 | DEFINIZIONI..... | 4 |
| 2.5 | ALLEGATI..... | 4 |
| 3 | CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE | 5 |
| 3.1 | SOGGETTO SEGNALANTE | 5 |
| 3.2 | VIOLAZIONI DA SEGNALARE | 5 |
| 3.3 | SEGNALAZIONI ESCLUSE | 6 |
| 3.4 | UFFICIO COMPETENTE E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE AL CANALE INTERNO | 6 |
| 3.5 | PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI | 7 |
| 3.5.1 | Procedibilità e ammissibilità della segnalazione | 7 |
| 3.5.2 | Istruttoria e accertamento della segnalazione..... | 8 |
| 3.5.3 | Riscontro al segnalante..... | 9 |
| 3.5.4 | Fase conclusiva: provvedimenti decisionali | 9 |
| 3.6 | RENDICONTAZIONE ANNUALE AGLI ORGANI AZIENDALI | 9 |
| 3.7 | LE SEGNALAZIONI ANONIME..... | 9 |
| 3.8 | IL CONFLITTO DI INTERESSI..... | 10 |
| 3.9 | SEGNALAZIONE PRESENTATA AD UN SOGGETTO DIVERSO..... | 10 |
| 3.10 | TUTELA DEL SEGNALANTE | 10 |
| 3.11 | LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER IL SOGGETTO SEGNALANTE..... | 11 |
| 3.12 | ATTIVITÀ DI FORMAZIONE..... | 11 |
| 4 | CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE..... | 12 |
| 5 | DIVULGAZIONI PUBBLICHE | 12 |
| 6 | DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA..... | 13 |
| | ALLEGATO A- INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI-WHISTLEBLOWING | ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. |



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

1 CRONOLOGIA AGGIORNAMENTI

| Aggiornamenti e Revisioni | | |
|---------------------------|-------------------|------------|
| Revisione n. | Oggetto | Data |
| 1 | Prima redazione | 21/11/2023 |
| 2 | Seconda redazione | 28/03/2024 |

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente documento si rivolge a tutta la platea dei soggetti ai quali il D. Lgs. n. 24/2023 riconosce la facoltà di effettuare una segnalazione, tra cui: lavoratori dipendenti di Cabel, tirocinanti, lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione con Cabel, consulenti che presentano la propria attività presso l'Azienda, fornitori.

Il dettaglio dei soggetti legittimati a presentare una segnalazione è indicato al par. 3.1 della presente Procedura.

2.2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La Procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023

“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ercante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. whistleblowing).

Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i soggetti legittimati possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa presso Cabel.

L'obiettivo di tale documento è quello di consentire a tutti i potenziali “whistleblower” di conoscere il funzionamento dei canali di segnalazione interni ed esterni dei quali è possibile avvalersi per denunciare un illecito o una irregolarità riscontrati nell'ambiente lavorativo, nonché mettere in evidenza il processo segnaletico in tutte le sue fasi.

2.3 GESTIONE E REVISIONE DEL DOCUMENTO

La revisione del presente documento è in carico alla funzione ICT Governance.



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

2.4 DEFINIZIONI

| Termine | Significato |
|-----------------------------|---|
| Segnalazione Whistleblowing | Segnalazione di violazioni che consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato richiamate dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24/2023. |
| Segnalazione interna | Comunicazione in forma scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione istituiti da Cabel. |
| Segnalazione esterna | Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato da ANAC ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 24/2023. |
| ANAC | Autorità nazionale anticorruzione. |
| Divulgazione pubblica | Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. |
| Whistleblower | La persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo |
| Facilitatore | La persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. |
| Ritorsione | Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato. A titolo esemplificativo: licenziamento, retrocessione di grado o mancata promozione, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica orario lavorativo, sospensione della formazione, adozione di misure disciplinari, intimidazione, discriminazione, mancato rinnovo del contratto o risoluzione anticipata dello stesso. |

2.5 ALLEGATI

L'Allegato A - Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Whistleblowing) costituisce parte integrante di tale Procedura.



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

3 CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Cabel Industry S.p.A. si è dotata di un **sistema di segnalazione interna delle violazioni** di leggi, regolamenti e procedure che potrebbero avere un impatto negativo per la Società, i suoi clienti, i dipendenti e la collettività in generale. L'obiettivo che si intende perseguire è quello di promuovere la legalità, prevenire e correggere atti o fatti che possano costituire una condotta illecita prevista dalla normativa nazionale e sovranazionale, tutelando altresì i soggetti legittimati che decidano di effettuare una segnalazione.

3.1 SOGGETTO SEGNALANTE

Il D. Lgs. 24/2023 ha notevolmente ampliato la platea dei soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di effettuare una segnalazione. In particolare, la segnalazione può essere presentata da:

- lavoratori dipendenti di Cabel Industry;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 D. Lgs. 81/2015, che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso Cabel Industry;
- i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Cabel Industry forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che svolgono o hanno svolto la propria attività lavorativa presso Cabel Industry;
- i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La segnalazione può essere effettuata:

- in pendenza del rapporto giuridico;
- quando il rapporto giuridico con l'Azienda non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3.2 VIOLAZIONI DA SEGNALARE

Costituiscono oggetto di segnalazione tutte quelle violazioni di disposizioni normative, nazionali ed europee, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Cabel Industry di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo o sulla base della relazione giuridico-economica intercorrente con l'Azienda.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere segnalati quei comportamenti, atti od omissioni che consistono in (cfr. art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 24/2023):

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

3.3 SEGNALAZIONI ESCLUSE

Sono escluse dall'ambito di applicazione del Decreto n. 24/2023 le segnalazioni:

- legate ad un interesse personale del segnalante**, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. discriminazioni tra colleghi; conflitti tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici etc);
- disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che **già garantiscono apposite procedure di segnalazione** (es. procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato);
- in materia di sicurezza e difesa nazionale.**

3.4 UFFICIO COMPETENTE E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE AL CANALE INTERNO

L'Ufficio Competente a ricevere e gestire le segnalazioni è l'Internal Audit che, in quanto imparziale e indipendente, è chiamato ad assicurare il corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione delle violazioni.

La segnalazione delle violazioni può essere effettuata:

- in forma scritta:**
 - o mediante la compilazione di un apposito form anonimo utilizzando una specifica applicazione online raggiungibile al seguente indirizzo:
<https://gruppoquid.integrityline.com/>
In questo caso si rende necessario scegliere dall'apposito menù a tendina la Società del Gruppo per la quale si intende effettuare la segnalazione.
La piattaforma informatica per la segnalazione è in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; inoltre, consente all'Ufficio competente di dialogare con il segnalante in seguito alla ricezione della segnalazione e nel corso degli accertamenti interni.
 - o mediante l'invio di una lettera (Posta Ordinaria o Raccomandata) al seguente indirizzo:
Cabel Industry S.p.A., Via Piovola Villanova 138, Empoli (FI), 50053, alla c.a. del Responsabile Internal Audit;



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

in forma orale:

- al numero +39 0571 020000 -centralino di Cabel Industry, che inoltrerà la chiamata all'Ufficio Internal Audit senza entrare nel merito del contenuto della segnalazione. Al fine di ottemperare alla garanzia dell'anonimato, non sarà necessario identificarsi né rivelare la propria identità;
- con un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole con l'Ufficio competente.

Nel caso di segnalazione mediante l'invio di una lettera il segnalante dovrà esplicitare la **dicitura "Whistleblowing"** sulla busta o nell'oggetto o testo della comunicazione.

Nel caso di segnalazione telefonica questa potrà essere registrata previo consenso del segnalante o, in alternativa, si renderà necessario procedere alla predisposizione di un resoconto dettagliato della segnalazione il cui contenuto dovrà essere controfirmato dal segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione venga effettuata mediante un incontro diretto fissato con l'Ufficio Competente, quest'ultimo sarà tenuto a procedere, previo consenso della persona segnalante, alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto ovvero alla predisposizione di un apposito verbale che dovrà essere controfirmato dal segnalante.

La segnalazione deve contenere la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, nonché dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa.

3.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'Ufficio competente a ricevere la segnalazione è tenuto a rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette (7) giorni** dalla data di ricezione della segnalazione.

A seguito della ricezione della segnalazione, l'Ufficio Internal Audit provvederà ad informare i seguenti organi aziendali:

- Organo con Funzione di Supervisione Strategica (OFSS);
- Organismo di Vigilanza;
- Organo di controllo.

Si dettagliano nel prosieguo della Procedura le fasi di gestione e valutazione della segnalazione da parte dell'Ufficio Internal Audit.

3.5.1 Procedibilità e ammissibilità della segnalazione

L'Ufficio competente è in primis tenuto ad accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per effettuare la segnalazione interna.

Dunque, si dovrà accertare se il segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Lo step successivo consiste nella valutazione dell'ammissibilità della segnalazione. Affinché la segnalazione sia considerata ammissibile occorre che risultino chiari:

1. **I dati identificativi della persona segnalante** ed un recapito al quale comunicare i successivi aggiornamenti;
2. **Le circostanze di tempo e luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

3. **Le generalità o altri elementi** che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Pertanto, la segnalazione deve contenere l'indicazione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa nazionale o europea allegando, laddove possibile, idonea documentazione in grado di comprovare la fondatezza della segnalazione.

Resta ferma la possibilità per l'Ufficio competente di richiedere al segnalante ulteriori chiarimenti ovvero il reperimento di informazioni più dettagliate al fine di circostanziare con più precisione il fatto segnalato al fine di accertare la ammissibilità della segnalazione.

La segnalazione si considera inammissibile:

- In mancanza di dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- Manifesta infondatezza degli elementi di fatto alla base della segnalazione;
- Esposizione di fatti di contenuto eccessivamente generico;
- Produzione di documentazione senza che questa sia supportata da una vera e propria segnalazione.

Contrariamente, se la segnalazione risulta inammissibile, l'Ufficio competente procede alla relativa archiviazione indicando al segnalante le motivazioni a supporto della decisione.

3.5.2 Istruttoria e accertamento della segnalazione

In questa fase l'Ufficio Competente procede con le verifiche, analisi e valutazioni circa la fondatezza e, dunque, la veridicità dei fatti segnalati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Ufficio Competente potrà:

1. Analizzare la documentazione e le informazioni ricevute;
2. Coinvolgere altre strutture aziendali e/o soggetti specializzati esterni.

In quest'ultimo caso, dovrà comunque essere garantita la riservatezza del segnalante e di ogni altra persona coinvolta.

Qualora i dati che consentano di identificare il segnalante o altra persona coinvolta siano necessari all'indagine condotta da soggetti esterni sarà necessario estendere i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dal Decreto n. 24/2023 anche a tali soggetti esterni mediante specifiche clausole contrattuali da inserire negli accordi stipulati con il soggetto esterno.

A seguito dell'attività di accertamento, l'Ufficio Competente potrà:

- a) **Archiviare la segnalazione se ritenuta infondata** (comunicando al segnalante le ragioni della archiviazione);
- b) **Dichiarare fondata la segnalazione** e rivolgersi agli uffici interni competenti per i relativi seguiti (es. Ufficio legale, Ufficio risorse umane).

Nell'ipotesi in cui la segnalazione risulti fondata l'Ufficio Competente sarà tenuto a fornire all'OFSS, all'ODV aziendale e all'Organo di Controllo una comunicazione supportata da argomentazioni che attestino la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

In particolare, l'Ufficio competente in un apposito Report darà atto:

- delle evidenze raccolte;
- delle informazioni assunte;
- dei fatti accertati;
- delle eventuali azioni di mitigazione adottate.



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata si renderà necessario informare anche l’Autorità giudiziaria ovvero ad ogni altra Autorità competente.

All’Ufficio competente non spetta alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti.

3.5.3 Riscontro al segnalante

L’Ufficio competente è tenuto a fornire un riscontro al segnalante entro tre (3) mesi dalla data di avviso di ricevimento. Per fornire tale riscontro non è necessario che l’attività di accertamento si sia conclusa: pertanto, se alla scadenza di tale termine l’istruttoria non è conclusa il riscontro avrà natura meramente interlocutoria sull’avanzamento dell’istruttoria.

Per cui, alla scadenza dei 3 mesi, l’Ufficio competente può comunicare al segnalante:

- a) L’avvenuta archiviazione della segnalazione indicandone le ragioni;
- b) L’accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni ed esterni competenti;
- c) L’attività svolta fino a quel momento e/o l’attività che intende svolgere.

In quest’ultimo caso è consigliabile comunicare alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell’istruttoria della segnalazione.

3.5.4 Fase conclusiva: provvedimenti decisionali

L’Ufficio competente non potrà in nessun caso partecipare alla fase di adozione dei provvedimenti decisionali, la quale spetta all’Organo con funzione di supervisione strategica (OFSS), all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01 e all’Organo di controllo, i quali potranno procedere all’adozione di provvedimenti decisionali nei confronti del soggetto segnalato.

Resta ferma la necessità di informare l’Autorità Giudiziaria o qualunque altra Autorità competente nel caso in cui i fatti oggetto di segnalazioni risultino rilevanti per le stesse.

Nell’ipotesi in cui la segnalazione sia stata considerata inammissibile e infondata, in quanto caratterizzata dall’intenzione del segnalante di fornire informazioni false e lesive del profilo reputazionale e professionale del soggetto segnalato, l’OFSS, l’Organismo di Vigilanza e l’Organo di controllo potranno adottare misure di intervento nei confronti del segnalante.

3.6 RENDICONTAZIONE ANNUALE AGLI ORGANI AZIENDALI

L’Ufficio Competente è tenuto a fornire una **rendicontazione annuale** all’OFSS, all’Organismo di Vigilanza e all’Organo di controllo della Società in merito alle segnalazioni ricevute e alle attività svolte a seguito della segnalazione stessa.

3.7 LE SEGNALAZIONI ANONIME

Nell’ipotesi in cui venga effettuata una segnalazione anonima, qualora questa risulti puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione dovrà essere equiparata ad una segnalazione ordinaria.

In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere appositamente conservata.



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

3.8 IL CONFLITTO DI INTERESSI

Si configura conflitto di interessi in quelle ipotesi in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione. Qualora ricorra tale circostanza, il soggetto segnalante potrà effettuare direttamente una segnalazione esterna all'ANAC (cfr. par. 4), non potendo, nel caso di specie, essere assicurato al segnalante che alla segnalazione sia dato efficace seguito.

3.9 SEGNALAZIONE PRESENTATA AD UN SOGGETTO DIVERSO

Nell'ipotesi in cui la segnalazione interna sia presentata a soggetti diversi da quelli individuati e autorizzati dall'ente e sia evidente che si tratti di segnalazione "Whistleblowing", la segnalazione dovrà essere trasmessa con la massima urgenza e riservatezza all'Ufficio Competente del suo ricevimento e senza trattenerne copia.

3.10 TUTELA DEL SEGNALANTE

La normativa Whistleblowing prevede una serie di tutele nei confronti del soggetto che effettua la segnalazione. Cabel Industry, dunque, si impegna a garantire:

Protezione della riservatezza dei segnalanti: l'identità della persona non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Nel caso in cui venga avviato un procedimento disciplinare contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, a meno che questa non risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare;

- Protezione dei dati personali:** il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali. Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali;
- Divieto di ritorsione:** sono adottate tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale della persona segnalante, assicurando un'adeguata tutela da qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione, discriminazione o minacce. La protezione da ritorsioni è estesa anche ad altri soggetti: **al facilitatore** (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo); **alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante**, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; **ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica**, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; **agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse**



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione trovano applicazione quando, al momento della segnalazione (o denuncia o divulgazione pubblica) la persona aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere (**buona fede del segnalante**), che la violazione rientrasse nel novero dei reati segnalabili (cfr. 3.2 VIOLAZIONI DA SEGNALARE), e che siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione così come previste dal Decreto e dalla presente Procedura.

Il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche in forma tentata o minacciata, in conseguenza della segnalazione è tenuto a comunicare il fatto all'ANAC, la quale dovrà accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e adottare i conseguenti provvedimenti.

Se si accerta la responsabilità penale della persona segnalante per reati di diffamazione o di calunnia, o la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, non trovano applicazione le misure di protezione previste dalla normativa sul Whistleblowing. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo ai danni del soggetto segnalante, quest'ultimo potrà comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito.

3.11 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER IL SOGGETTO SEGNALANTE

Il Decreto n. 24/2023 prevede, come ulteriore tutela riconosciuta al segnalante, una limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

A titolo esemplificativo, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né in sede civile, né penale, né amministrativa di:

- Rivelazione del segreto d'ufficio;
- Rivelazione del segreto professionale;
- Rivelazione di segreti scientifici e industriali;
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore.

Tale limitazione di responsabilità trova applicazione qualora:

- il soggetto segnalante, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero necessarie per effettuare la segnalazione stessa;
- la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto e indicate nel par. 3.10 di cui sopra.

Contrariamente, si configura responsabilità del segnalante qualora questi abbia rivelato informazioni non necessarie ai fini della segnalazione ovvero questi abbia acquisito informazioni in modo illecito.

3.12 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Cabel si è impegnata a fornire la formazione obbligatoria sul Whistleblowing a favore di tutti i dipendenti al fine di informarli in merito ai vari canali di segnalazione, alle procedure, alle tutele previste ed ai presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne.



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

4 CANALE ESTERNO DI SEGNALEZIONE

La persona segnalante può effettuare una segnalazione verso l'esterno all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al verificarsi di una delle condizioni tassativamente indicate all'art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023 e riportate nel prosieguo:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per maggiori informazioni in merito alle modalità di presentazione e gestione della segnalazione da parte dell'ANAC si prega di consultare il sito istituzionale dell'ente (<https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>) e di prendere visione delle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali-Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

5 DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Le informazioni sulle violazioni possono essere rese di pubblico dominio attraverso una divulgazione pubblica effettuata tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica nel caso in cui:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.



| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|------------|----|----|------|
| Tipologia | Procedura | Codice | CO | PR | CP | 2100 |
| Titolo | Sistemi di segnalazione delle violazioni (WHISTLEBLOWING) | Revisione | 1 | | | |
| | | Data | 15/04/2024 | | | |

Classificazione: Pubblico

6 DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il Decreto n. 24/2023 riconosce ai soggetti legittimati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie al fine di presentare una denuncia relativa a condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo aziendale.

Anche nel caso di denuncia all'Autorità giudiziaria il soggetto segnalante beneficerà delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing.